



*Assessorato Attività Economiche e Produttive*

# DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

(art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)

## VENDITA AL DETTAGLIO PER MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI

Assessore al Ramo  
Paolo Foresio

Funzionari responsabili

- Adriano Migali
- Lucio Stefanelli

Progettisti CAT Confcommercio Lecce e CAT Confesercenti Lecce

- Alessandro Corina
- Federico Pastore
- Salvatore Sanghez



# Sommario

VENDITA AL DETTAGLIO PER MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI.....	3
---	---



# VENDITA AL DETTAGLIO PER MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI

## Articolo 1

### **Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici nel territorio comunale di Lecce**

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito è soggetta ad apposita SCIA da presentare al Comune di Lecce, ad eccezione che all'interno del perimetro del centro storico- zona urbanistica A1- così come individuato dagli strumenti urbanistici.
2. La vendita è subordinata ai requisiti di cui all'art.5 della L.R. 24/2015 (così come definiti dall'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59 *Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e successive modificazioni*).
3. Se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, devono essere osservate le norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. L'utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture è subordinato a SCIA.
5. Le successive installazioni o disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP che le trasmette all'ASL.



6. E' consentita la vendita di bevande alcoliche solo attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.

7. Non è consentita la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a mezzo di distributori automatici, sia su aree pubbliche che su aree private, dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

8. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

## **Articolo 2**


### **Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici nel centro storico (zona urbanistica A1)**

1. Il comune di Lecce intende esercitare il proprio potere limitativo per motivi imperativi di interesse generale all'interno del seguente perimetro del centro storico-zona urbanistica A1-, delimitato dalle seguenti vie e piazze:

- Viale Gallipoli
- Viale dell'Università
- Viale Francesco Calasso

- Viale Michele De Pietro
- Via Giuseppe Garibaldi
- Via San Francesco D'Assisi
- Via Felice Cavallotti
- Via Guglielmo Marconi
- Viale Francesco Lo Re

2. Le suddette vie sono da considerarsi incluse nel perimetro individuato nel precedente comma 1 esclusivamente in relazione al lato della strada interno al centro storico.



2. All'interno del perimetro del centro storico- zona urbanistica A1- così come individuato dagli strumenti urbanistici vigenti, per



un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono vietati l'apertura e il trasferimento di sede dall'esterno del suddetto perimetro di attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici in apposito locale ad esso adibito.

3. Il provvedimento limitativo è assunto per motivi imperativi di *interesse generale quali la conservazione del patrimonio storico e artistico, la tutela dell'ambiente urbano, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica* anche con riferimento alla necessità di evitare ulteriori *flussi di pubblico*, assembramenti e affollamenti che possano arrecare disturbo della quiete pubblica nel centro storico e di porre un argine al rischio di *degrado urbano* al fine di garantire il *diritto dei residenti alla vivibilità del territorio*.

4. Sono escluse dalla programmazione comunale e dai provvedimenti limitativi di cui ai precedenti commi, le "attività esistenti" intese come quelle che, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono oggetto di subentro, a qualunque titolo, e si insediano nei medesimi locali che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono destinati e legittimamente utilizzati per l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici.

5. Sono da intendersi, altresì, come "attività esistenti" anche quelle che, alla medesima data, abbiano effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento.



6. Per motivi imperativi di *interesse generale* quali *la conservazione del patrimonio storico e artistico, la tutela dell'ambiente urbano, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica* anche con riferimento alla necessità di evitare ulteriori *flussi di pubblico*, assembramenti e affollamenti che possano arrecare disturbo della quiete pubblica nel centro storico e di porre un argine al rischio di *degrado urbano* al fine di garantire il *diritto dei residenti alla vivibilità del territorio*, le "attività esistenti" di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici all'interno del perimetro del centro storico-zona urbanistica A1-, dovranno adeguare le proprie attività alle seguenti condizioni :

- a) divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche;
- b) divieto di vendita di bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo;
- c) installazione di meccanismi di presidio dell'accesso al locale alla scopo di evitare la presenza all'interno di più di un utente per volta. Ciò potrà avvenire attraverso l'installazione di meccanismi automatizzati di accesso al locale ovvero attraverso la regolazione degli accessi effettuata a mezzo presidio fisico da parte di operatore dipendente dell'azienda.

7. Le "attività esistenti" di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici all'interno del perimetro del centro storico-zona urbanistica A1-, dovranno adeguare le proprie attività alle condizioni di cui al precedente comma 6 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.